



02 APR. 2009

Roma, \_\_\_\_\_

**Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti**  
Comando generale  
del Corpo delle capitanerie di porto

Al Vedi elenco distribuzione

-----  
Reparto 6° - Ufficio II-Sez.II

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 06.02.09 \_\_\_\_\_/Uff.II-sez.II

**28656**

Lettera circolare non di serie n° **16**

**Argomento:** **Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa.**

(Spazio riservato a  
protocolli, visti e  
decretazioni)

Com'è noto l'articolo 54, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n° 146 del 29 luglio 2008 stabilisce che "dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con le zattere di salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".


*[Handwritten signatures and stamps]*

---

Con l'allegato decreto dirigenziale, in data 2 marzo 2009, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, questo Comando generale ha stabilito le caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, in navigazione entro 12 miglia dalla costa.

In considerazione delle necessità rappresentate dalle case costruttrici, in ordine all'adeguamento delle linee di produzione dei nuovi dispositivi di salvataggio, si è, inoltre, reso necessario l'adozione di un atto di regolamentazione, in corso di emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a consentire l'utilizzo dell'apparecchio galleggiante fino alla prima revisione programmata e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.

Il Comandante Generale  
Amm. Isp. Capo(CP) Raimondo FOLLASTRINI





**Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa**

### **IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO l'art.54, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 , n. 146 recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171", il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Norme sul riordino della legislazione in materia portuale", che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO l'art. 7, comma g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante il "regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 recante "Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 412, "Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto";

VISTO il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641 recante "Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n.219, "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto"

6

## DECRETA

### Articolo 1

(Zattere per la navigazione entro 12 miglia)

1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi galleggianti installati sulle unità da diporto sono sostituiti da zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n.219, di seguito denominato decreto 219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato A:
    - .1 paragrafo 1, lettera i) – il fondo della zattera isolato contro il freddo non è richiesto;
    - .2 paragrafo 1, lettera j) – la tenda di copertura della zattera non è richiesta;
    - .3 paragrafo 5, lettera b) – la zattera deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate simmetricamente, la cui capacità totale non deve essere, comunque, inferiore ad 80 litri;
    - .4 paragrafo 6, lettera h) – il materiale retroriflettente da installare per metà sul fondo e per la restante parte sulla mezzera del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
    - .5 paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono richieste;
    - .6 paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la zattera sono le seguenti:

tipo di dotazione	quantità
Soffietto di gonfiamento	1
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a)	1
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche conservate separatamente in una busta stagna.	1
Sassola	1
Kit di riparazione (b)	1
Pagaie	2
Spugna	2
Fischietto	1
Contenitore di acqua (per persona)	0.250 litri

(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco della barbeta della zattera.

(b) comprendente almeno una serie di pezzi di varia misure e mastice adatti.

- b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme internazionali vigenti.
- c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta inserita in un idoneo contenitore.
- d) Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato E al decreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura "zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa".

- 
2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
  3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere approvate in accordo alle procedure di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

**Articolo 2**  
*(Equivalenze)*

1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unità da diporto nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.

Roma 2 MAR 2009

IL COMANDANTE GENERALE  
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)  
Raimondo POLLASTRINI

